



**CITTA' DI CIRIE'**  
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO  
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  
SOCIALI DESTINATI AI CASI DI  
EMERGENZA ABITATIVA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2018  
divenuto esecutivo in data 04/04/2018

## **PREMESSA**

**Richiamati i criteri e principi fondamentali previsti dallo Statuto della Città di Ciriè, in particolare l'art. 1 "Criteri e Principi Fondamentali", commi 1 e 2 come di seguito riportato:**

1. Il Comune di Ciriè è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, in particolare con riferimento all'art. 5, della Legge generale dello Stato e el presente Statuto e rappresenta la comunità cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.
2. Tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio, per assicurare alla collettività una qualità della vita sempre più alta, ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana; riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e ne promuove la cultura con apposite iniziative. In modo particolare: omissis...
  - c. 4 si dovrà tenere conto della necessità di perseguire opportune azioni rivolte ad assicurare a ogni cittadino il diritto alla casa.**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi sociali destinati ai casi di emergenza abitativa definiti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R. Regolamento regionale recante: "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)" - come previsto dall'art 10 della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "**Norme in materia di edilizia sociale**".

Tale norma autorizza ad assegnare una percentuale di alloggi, precisamente il 25%, arrotondata all'unità superiore degli alloggi, che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5.

## **Titolo 1 – COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA**

### **Art. 1 – Composizione e durata.**

1. La Commissione per l'emergenza abitativa (C.E.A.) ha la funzione di valutare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.
2. La predetta Commissione è costituita dai seguenti componenti:
  - l'Assessore alle Politiche per la Casa con funzione di Presidente con diritto di voto;
  - N 2 Consiglieri Comunali della maggioranza con diritto di voto;
  - N 2 Consiglieri Comunali della minoranza con diritto di voto;
  - Il/La Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali o l'Istruttore direttivo dell'Ufficio Politiche Sociali senza diritto di voto;
  - Un/a designato/a dal Consorzio Socio Assistenziale (CIS Ciriè) senza diritto di voto;
3. I Consiglieri Comunali componenti la Commissione sono individuati con D. C. su designazione dei Capi Gruppo Consiliari all'insediamento di ogni nuova Amministrazione.
4. La funzione di Segretario della Commissione, è svolta dal Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali o l'Istruttore direttivo dell'Ufficio Politiche Sociali presenti alla seduta.
5. Possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto rappresentanti:
  - dell'ASL TO4;
  - associazioni di volontariato che operano per la tutela dei diritti delle persone in difficoltà;
  - rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà edilizia ritenute maggiormente rappresentative.
6. La Commissione per l'emergenza abitativa (C.E.A.) ha carattere permanente.

## **Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa**

1. Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Vicepresidente.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.
3. La Commissione delibera ricercando l'assenso unanime; in ogni caso le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. I componenti ed i loro eventuali delegati sono sostituiti con deliberazione del Consiglio Comunale in caso di assenza ingiustificata per numero 3 riunioni consecutive della Commissione.

### **Articolo 3 – Compensi**

Tutti i componenti della C.E.A. designati e/o invitati operano a titolo gratuito.

### **Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa**

1. Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:
  - la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale, circa la sussistenza di una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R;
  - la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale ed ai componenti del nucleo familiare, circa il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di cui all'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010;
  - l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli da 7 a 15 compresi del presente Regolamento.
  - il parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale è condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa;
  - aggiornamento della graduatoria per l'emergenza abitativa e approvazione della stessa;
  - valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione;
  - analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che la Città ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti.
2. Il parere espresso dalla CEA ha carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti elencati nel successivo articolo, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine. In tali casi l'Assessore competente potrà avvalersi della funzione consultiva della C.E.A. chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni provvisorie il Presidente informerà, comunque, la Commissione nel corso della prima seduta utile.

## **TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE**

### **Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale**

1. I cittadini, residenti a Ciriè, che si trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, in possesso dei requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 ed accertati dalla C.E.A., per ottenere l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale su riserva ossia fuori dal bando generale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 di seguito elencati:
  - a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni a Ciriè;
  - b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
  - c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:
    - 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
    - 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
    - 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
    - 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
  - d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
  - e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
  - f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
  - g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
  - h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
  - i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010.
2. Ciascun componente del nucleo richiedente, così come definito dall'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, deve possedere tali requisiti, fatta eccezione per quello di cui al comma 1 lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.

### **TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA**

#### **Articolo 6 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa**

1. I cittadini, residenti a Ciriè, in possesso dei requisiti generali di legittimità che si trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 6 del Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, ai fini del rilascio del parere favorevole della C.E.A. all'assegnazione di un alloggio sociale, debbono possedere i requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 compresi e non debbono avere la disponibilità di un alloggio idoneo al proprio nucleo familiare.

#### **Articolo 7 - Requisiti specifici richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di sfratto**

1. La C.E.A., per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, verifica che i cittadini, residenti a Ciriè, sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano i seguenti requisiti specifici:
  - a) residenza, di almeno due anni, del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
  - b) l'alloggio oggetto di procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo, deve essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10;
  - c) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
  - d) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;
  - f) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti salvo i casi previsti dalla legge. In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
  - g) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, regolarmente registrato, inoltre non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);
  - h) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica. Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa devono essere tempestivamente comunicate.

#### **Articolo 8 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione**

1. In caso di sfratto per finita locazione è richiesto il seguente requisito specifico oltre a quelli elencati nel precedente articolo:
  - a) il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite fissato con legge.

## **Articolo 9 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento**

1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva. L'alloggio oggetto della procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo, non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10. Il richiedente deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.
2. Il proprietario esecutato può presentare domanda esclusivamente se il decreto di trasferimento è dovuto ad un calo del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente al decreto stesso.
3. L'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva può presentare domanda esclusivamente se ha stipulato il contratto di locazione regolarmente registrato in data anteriore al decreto di trasferimento.

## **Articolo 10 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per morosità**

1. In caso di sfratto per morosità, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa esclusivamente i soggetti che, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, abbiano avuto un reddito idoneo ad onorare il pagamento del canone (il reddito lordo deve essere in ogni caso superiore al canone netto), siano in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 7](#) del presente regolamento e, inoltre, siano in possesso dei requisiti, tra loro alternativi, sottoelencati alle lettere a) e b):
  - a) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità certificata con fruizione (o con diritto), al momento della insorgenza della morosità, di contributi finalizzati al contrasto della povertà previsti dallo Stato o da altri Enti pubblici, oppure aver svolto specifica attività promossa dai Servizi Sociali o da altri Enti pubblici volta a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro;
  - b) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità dovuta a calo del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente alla morosità, oppure, dovuta a calo del reddito certificato anche inferiore al 50% rispetto al reddito precedente se il canone (calcolato al massimo fino a 5.000,00 Euro) incide sul reddito, dopo il calo, per una percentuale superiore al 40%.

## **Articolo 11 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile**

1. In caso di ordinanza di sgombero dell'alloggio o di eventi calamitosi che rendano l'alloggio inutilizzabile possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici:
  - a) residenza da almeno due anni nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione. L'alloggio oggetto di ordinanza di sgombero deve essere in ogni caso ad uso abitativo, non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10; il contratto di locazione relativo

all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere regolarmente registrato; il richiedente deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali;

b) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo.

2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.

#### **Articolo 12 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi o vedovanza.**

1. In caso di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) o intervenuta vedovanza, il soggetto tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 7, comma 1 punto d), del presente regolamento.

#### **Articolo 13 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti.**

1. In caso di alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici:

a) l'alloggio deve essere in ogni caso ad uso abitativo, condotto in locazione con contratto regolarmente registrato;

b) il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite fissato con legge e deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali;

c) l'inidoneità dell'alloggio deve essere sopravvenuta rispetto alla data di occupazione dell'alloggio da parte del componente il nucleo delle cui condizioni di salute si tratta;

d) l'inidoneità deve essere insanabile con interventi di manutenzione o risanamento. Non è da intendersi inidoneo l'alloggio semplicemente sottodimensionato;

e) le condizioni di salute sono riferite al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010.

#### **Articolo 14 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato**

1. In caso di richiesta di assegnazione a titolo di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

a) il richiedente deve essere privo di abitazione;

#### **Articolo 15 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica**

1. La condizione dei cittadini, residenti a Ciriè, ospiti:

a) da almeno tre mesi di dormitori pubblici;

b) da almeno 12 mesi di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica, anche tramite convenzioni con cooperative o associazioni, che può essere ubicata anche al di fuori del territorio comunale, deve essere certificata dai Servizi Sociali del Comune di Ciriè e/o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali esclusivamente per coloro che tali Servizi hanno in carico inserendoli in un progetto nel quale la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi per l'inserimento sociale e/o il recupero dell'autonomia.

### **Articolo 16 - Attribuzione punteggi**

1. Le domande di assegnazione di alloggio sociale presentate da nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di emergenza abitativa definite dal Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, ove ottengano il pronunciamento favorevole della Commissione Emergenza Abitativa e della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, sono inserite nella graduatoria denominata "di emergenza abitativa" con l'attribuzione dei seguenti punteggi:
  - a) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al 50% del limite stabilito dalla Regione Piemonte - punti 2;
  - b) presenza nel nucleo familiare di anziani ultrasessantacinquenni - punti 3
  - c) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 67% - punti 3
  - d) presenza nel nucleo familiare di un minore a carico - punti 2;
  - e) presenza nel nucleo familiare di due minori a carico - punti 3;
  - f) presenza nel nucleo familiare di tre o più minori a carico - punti 4
  - g) nucleo familiare assistito economicamente dai Servizi Socio Assistenziali del Comune - punti 2
  - h) situazioni di grave disagio sociale debitamente motivate valutate dalla Commissione Emergenza Abitativa - punti 3
  - i) avvenuta esecuzione dello sfratto e conseguente sistemazione precaria e temporanea - punti 5
  - l) nucleo familiare composto da almeno 5 persone - punti 1
  - m) nucleo monogenitoriale - punti 2
  - n) nuclei ospiti in strutture alloggiative procurate dall'assistenza (art. 15): 1,5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di inserimento nelle strutture indicate. Il punteggio massimo attribuibile è di 7 punti;
  - o) nuclei ospiti in strutture alloggiative procurate dall'assistenza (art. 15) che rispettano patti e condizioni previste al momento dell'inserimento - punti 3;
  - p) nuclei in situazioni di assoluta indigenza con ISEE pari a zero, debitamente certificata dai servizi competenti - punti 6;
  - q) nuclei con minori ospiti in strutture alloggiative procurate dall'assistenza (art. 15) fuori dall'ambito comunale, - punti 2;Tali punteggi sono cumulabili fatta eccezione per le lettere d) e) e f) tra loro alternativi.  
A parità di punteggio le domande sono poste seguendo l'ordine di presentazione dell'istanza.
2. La graduatoria denominata "di emergenza abitativa" sarà aggiornata ad ogni riunione della Commissione di Emergenza Abitativa.
3. L'assegnazione degli alloggi sociali è disposta, a cura dei competenti uffici comunali, seguendo l'ordine della graduatoria entro i limiti previsti dall'articolo 10

della Legge Regione Piemonte n. 3/2010. L'assegnazione è sospesa in caso di mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'obbligo di comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza abitativa, come indicato nell'articolo 17. I nuclei familiari in cui sono presenti disabili motori sono estrapolati dalla graduatoria e concorrono per gli alloggi privi di barriere architettoniche che siano adeguati alle proprie condizioni di salute.

#### **Articolo 17 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze**

1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa gli Uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.
2. Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza abitativa. In particolare ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto il richiedente deve comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il mancato aggiornamento comporta la sospensione del procedimento di assegnazione.
3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la C.E.A. esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi ed in applicazione dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

#### **Articolo 18 - Segreto d'ufficio**

1. I componenti ed i partecipanti alle sedute della C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio ed al rispetto della normativa relativa alla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, (quest'ultimo in vigore ma non ancora applicabile).
2. E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

#### **Articolo 19 – Norma Finale**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente.